

For the kind attention to:

Piombino, 5 February 2013
By e-mail

Lucchini S.p.A. in extraordinary receivership proceedings

Dear Sirs,

as you are aware, on 21 December 2012 the Italian Ministry of the Economic Development admitted Lucchini S.p.A. (“**Lucchini**”) to the extraordinary receivership proceedings pursuant to the Law Decree No. 347 of 23 December 2003 as converted into Law No. 39 of 18 February 2004 (as subsequently amended) (the “**Marzano Law**”) and appointed Mr. Piero Nardi to act as the extraordinary receiver (“*Commissario Straordinario*”) for the purpose of such proceedings.

For your information please find attached (i) a copy of the above mentioned ministerial decree dated 21 December 2012 along with (ii) an excerpt of the decision of the Court of Livorno that declared the insolvency status of Lucchini.

As a consequence of the above, all the alleged claims against Lucchini arisen prior to the date of the said ministerial decree (21 December 2012) must be lodged before the Bankruptcy Court of Livorno by the filing of a proof of claim into the Lucchini bankruptcy liabilities (“*domanda di ammissione al passivo*”) and shall be verified by the judge designated by the Bankruptcy Court (“*Giudice Delegato*”) pursuant to Article 93 and following of the Italian Bankruptcy Court (as applicable in the case at issue by virtue of Article 53 of the Legislative Decree No. 270 of 8 July 1999 - the “**Prodi Bis Law**” - and Article of the Marzano Law). As indicated in the decision of the Court of Livorno mentioned under (ii) above, the first hearing aimed at the verification of the Lucchini bankruptcy liabilities shall take place before the Bankruptcy Court of Livorno on 5 June 2013 at 11.00 a.m.

All the “pending agreements” at the date of 21 December 2012 to which Lucchini is a party (i.e.: all the agreements whose main contractual obligations have not been entirely fulfilled by either of the parties at the said date) will remain into force and will seamlessly continue. Hence, any suspension and/or late fulfillment of your contractual obligations towards Lucchini under “pending agreements” (as defined above) would constitute a serious breach of contract.

Nevertheless, pursuant to Article 50 of the Prodi Bis Law (as applicable in the case at issue by virtue of Article 8 of the Marzano Law) the extraordinary receiver

LUCCHINI

shall be entitled to terminate “pending agreements” without any costs, charges and/or penalties. In any case, the consideration for the services regularly performed in favor of Lucchini after 21 December 2012 under “pending agreements” shall be paid by the Extraordinary Receivership Proceedings as a pre-deductible credit with preference to the claims arisen before the opening of the proceedings.

In addition to the above, please note that any communications or notices to Lucchini shall be addressed to Lucchini S.p.A. in extraordinary receivership and shall be sent by e-mail to the following address: lucchiniamministrazionestraordinaria@pec.lucchini.com.

In case you need further information on the extraordinary receivership proceedings, as well as on the rules governing the lodging, verification and admission of claims into the Lucchini bankruptcy liabilities, please check the website www.lucchiniamministrazionestraordinaria.it.

We remain at your disposal for any clarifications you may need.

Thanks in advance for your cooperation.

Yours faithfully,

LUCCHINI S.P.A. IN EXTRAORDINARY RECEIVERSHIP

Lucchini S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria
C.S. Euro 12.501.879,00 - r.v.
C.F. e P.IVA 01730680152
R.E.A. di Milano N. 877816
Via M. Barozzi, 2
20122 Milano - Italia

Uffici:
Via Oberdan, 5
25128 Brescia - Italia
Tel +39-030-39921
Fax +39-030-3992709

B.U. Piombino:
Stab. Piombino e Sede Amministrativa
Largo Caduti sul Lavoro, 21
57025 Piombino (LI)
Tel +39-0565-64111
Fax +39-0565-38214

B. L. Vertek
Via Torino, 19
10055 Condove (TO)
Tel +39-011-9638111
Fax +39-011-9643303

B. L. Trieste
Via di Servola, 1
34145 Trieste
Tel +39-040-89891
Fax +39-040-8989401

Stab. Lecco
Via Arlenico, 22
23900 Lecco
Tel +39-0341-278611
Fax +39-0341-284742



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*



VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge 347/03) ;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto legge;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale, in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

VISTA l'istanza in data 20 dicembre 2012, depositata in data 21 dicembre 2012, con la quale la società LUCCHINI S.p.A. chiede, a norma dell'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento economico ed al salvataggio dell'impresa ex articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sul presupposto del ricorrere dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del citato decreto legge 347/03;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa ricorrente, come illustrata nella istanza medesima;

RILEVATO che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'articolo 1 del citato decreto legge 347/03 ai fini dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti ampiamente superiore alla soglia minima di legge (n. 2.796 nell'esercizio 2011 e n. 2.753 al 31 ottobre 2012);

RILEVATA altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la LUCCHINI S.p.A. presenta, alla data del 31 dicembre 2011, debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate ed esclusi i debiti infragruppo, superiori ad €. 300.000.000,00 e che tale situazione è confermata dalla Situazione patrimoniale al 30 novembre 2012 (debiti per euro 884.826.345 oltre gli importi per le garanzie prestate) ;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere;

RITENUTO di attribuire l'incarico di commissario straordinario al Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945, in considerazione della sua specifica professionalità;

CONSIDERATO che il summenzionato professionista possiede i requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003,

DECRETA

ARTICOLO UNO

La società LUCCHINI S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Livorno, codice fiscale e partita IVA n. 01730680152, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

E' copia conforme all'originale.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*



ARTICOLO DUE

Nella procedura di amministrazione straordinaria della LUCCHINI S.p.A. è nominato commissario straordinario il Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Livorno, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 DIC. 2012


IL MINISTRO

E' copia conforme all'originale.



REPUBBLICA ITALIANA

Vg 2851\12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. LUIGI DE FRANCO Presidente Rel.;

Dott. ROBERTO URGESE Giudice;

Dott.ssa AZZURRA FODRA Giudice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Avente a oggetto l'accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 18\2\2004 n° 39, della SPA LUCCHINI, con sede legale in Milano e sede operativa in Livorno, PARTITA IVA 01730681052, in persona del legale rappresentante ing GIULIANO MARI, assistita dagli avvocati LUCIANO e VITTORIO CANEPA, AZZARA' e MANGANELLI.

Letta il decreto ministeriale emesso , in data 21\12\12, dal Ministero dello sviluppo economico, pervenuto presso questo Tribunale in data 22\12\12, con il quale la LUCCHINI SPA viene ammessa , ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 18\2\2004 n° 39, alla procedura di amministrazione straordinaria e viene nominato

Sent. 1/2013
Proc. 29/2013
REP. 12/2013
AL: 2851/12

Commissario straordinario il dott. Piero NARDI .

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 4 comma 1 della citata legge 30\04 all'accertamento dello stato di insolvenza della SPA LUCCHINI, che ha presentato, in data 21\12\12, ricorso in tal senso, osserva:

non pare necessaria l'audizione del Commissario straordinario, atteso che gli elementi per decidere risultano già acquisiti nell'ambito del ricorso presentato dalla LUCCHINI in data 21\12\12;

neppure appare necessaria l'audizione del debitore , non vertendosi nell'ipotesi di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria "di gruppo" prevista dall'art. 3 comma 3 delle legge 39\04;

sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale , poichè, come ritenuto anche dal Ministero del suo decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria , la sede operativa della LUCCHINI , che ha sede legale in Milano, è attualmente in Piombino;

sul punto occorre rilevare che:

la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi ex multis, Cass. 7\5\12 n° 6886) identifica , ai fini della competenza territoriale del Tribunale fallimentare, la sede principale di un'impresa con quella in cui la stessa svolge in modo prevalente , l'attività direttiva amministrativa ed organizzativa ;tale sede coincide, di regola , con la sede legale ma può essere diversa ove tali attività si svolgano in

altra sede , che viene denominata sede operativa.

Nella fattispecie la sede operativa della LUCCHINI deve ritenersi , appunto in Piombino, poichè qui risultano ubicati:

l'ufficio dell'Amministratore delegato

l'ufficio del direttore finanziario del Gruppo;

la tesoreria accentrata ;

la direzione del personale;

la LUCCHINI , inoltre, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso come documento 17) non dispone ad oggi in Milano di alcun Ufficio o sede, avendo provveduto a disdettare la sede sita in Milano, via Barozzi 2, che è stata restituita al locatore in data 31\10\12;

inoltre in relazione all'accordo di ristrutturazione del debito, omologato il 5 marzo 2012 dal Tribunale di Milano, di cui si dirà meglio in seguito, la LUCCHINI SPA aveva provveduto a cedere le proprie partecipazioni presso due società operative operanti in Milano nonché l'immobile per uffici sito in Brescia.

sussiste altresì ai sensi dell'art. 5 legge fallimentare lo stato di insolvenza;

Occorre premettere ,sul punto, che la richiesta di amministrazione straordinaria è stata preceduta, come descritto in ricorso, dalla omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dalla LUCCHINI e dai suoi principali fornitori, che prevedeva l'attuazione di



un piano di risanamento; come si evince a carte 5 e segg del ricorso, tale piano non è andato a buon fine, poichè, perché ciò avvenisse, sarebbe stata necessaria la ricapitalizzazione della LUCCHINI stessa per un ordine di grandezza oscillante fra i 100 ed i 150 milioni di euro; tale ricapitalizzazione si è potuta operare solo parzialmente per il sostegno soltanto della Banche finanziatrici ma non degli altro soci; successivamente l'azienda ha verificato che i presupposti su cui verteva il piano di risanamento non erano più realizzabili e si è indotta a richiedere la procedura di amministrazione straordinaria;

La LUCCHINI sostiene, a carte 13-17 del ricorso, la sussistenza di un evidente stato di insolvenza, rappresentato, in sostanza, dal fatto che la stessa:

assorbe risorse finanziarie in maniera consistente, in maniera tale da non consentire più la gestione corrente e determinare, entro breve tempo, valori negativi di patrimonio e cassa;

presenta flussi di cassa non sufficienti a far fronte alle scadenze di pagamento dei fornitori, verso i quali si sta generano in livello crescente di debito scaduto, con allungamento dei termini di pagamento della clientela e un rischio di blocco della operatività;

ciò si evince, in modo decisivo dall'esame della tabella allegata come documento 14, dove si rileva uno scostamento fra il margine operativo lordo, denominato

EBIDTA , rispetto a quello che potrebbe essere necessario per consentire una ripresa finanziaria, per un importo che viene stimato in 177 milioni di euro;

Ritiene il Tribunale che tali affermazioni siano corrette e dimostrate in atti;

Si richiama in particolare l'arresto di Cass. 27\2\2008 n° 5215, dove si afferma che la mancanza di liquidità non transitoria , che si ripercuote sull'intero sistema aziendale non consentendo all'imprenditore la prosecuzione della propria attività di impresa determina l'esistenza di uno stato di insolvenza.

Occorre , inoltre aggiungere che già nella relazione asseverativa , redatta nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione , emergeva come si è visto una forte sofferenza finanziaria , che è stata soli in parte sanata dalla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici di strumenti finanziari di partecipazione per un importo di euro 97.070.605

Deve quindi essere dichiarato lo stato di insolvenza della SPA LUCCHINI , con la contestuale assunzione , in dispositivo dei provvedimenti di cui all'art. 8, primo comma, punti a), d) ed e) del DLGS 270\99;

sul punto si ritiene congruo prevedere un termine di giorni 120 per la presentazione in cancelleria delle domanda prevista dal punto d) del predetto articolo 8;

P.Q.M.

Visto l'art. 4 della legge 18\2\2004 n°39;
dichiara lo stato di insolvenza della SPA LUCCHINI, come
in epigrafe generalizzata
nomina il Dott. Luigi De Franco giudice delegato per la
procedura;
assegna a creditori e terzi che vantano diritti mobiliari su
beni in possesso dell'imprenditore un termine di giorni 120
dalla data di affissione delle presente sentenza per l
presentazione in cancelleria delle domande;
stabilisce che l'adunanza per l' esame dello stato passivo
dinanzi al Giudice delegato si tenga in si tenga in
Livorno, presso la sala delle udienze del Tribunale , in via
De Larderel , in data 5\6\2013 alle ore 11.00
Dispone che a cura della cancelleria siano eseguite le
comunicazioni di legge

Così deciso in Livorno, il 7\1\13

Il Presidente Relatore

De Fran

Depositato in cancelleria il

9/01/2013



IL Cancelliere
Luisa Loli
GIUDIZIARIO